



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

cod. fisc. 00084640838

www.comune-barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

ORDINANZA N° 76 del 21-12-2015

OGGETTO: "CENSIMENTO AMIANTO - AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA"

IL SINDACO

VISTO il comma 5° dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO l'art.10 della citata legge che prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lettera L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e che, in conformità al comma 1° dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

DATO ATTO che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la presenza di amianto fioccolato o in matrice friabile presenti negli edifici;

CONSIDERATO che il censimento dei siti con presenza di amianto è indispensabile affinché, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992, l'A.S.P. effettui analisi del

rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 del D.P.R. 08/08/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti;

CONSIDERATO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

RITENUTO necessario provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile;

CONSIDERATO che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art. 12 del D.P.R. 08/08/1994);

CONSIDERATO, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) libero o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTA la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto";

ATTESO che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto;

VISTA la circolare del Presidente della Regione del 22 luglio 2015 pubblicata sulla parte I della GURS n° 32 del 07/08/2015 con la quale sono state emanate le "Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto" già apprezzate dalla Giunta Regionale con delibera n° 101 del 20 aprile 2015;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LR 10/14 l'Ente locale è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n. 248;

DATO ATTO che già il Comune in data 9.6.2014, a seguito di esito di manifestazione di interesse pubblico, ha stipulato convenzione con Ditta operante nel settore titolare di piattaforma ambientale autorizzata per il servizio di bonifica, rimozione, selezione trasporto e smaltimento dei materiali di costruzione contenenti amianto (cod. CER 170605) da siti

ovunque rinvenuti sul territorio comunale, sia in lastre che in frammenti o di corpi cavi, allargando i benefici economici anche ai privati;

CONSIDERATO altresì che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito modello fornito dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente o scaricabile all'indirizzo internet www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it sezione Ufficio Ambiente; la scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredata di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune entro il termine anzidetto;
- a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dai D.M. 06/06/1994, e precisamente:
 - a) a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - b) a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- 1) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- 2) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- 3) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

AVVERTE

- che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:
- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Diffide o Segnalazioni;

- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all'01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE INOLTRE

Che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p..

DISPONE

Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa, a cura della Segretaria, alla A.S.P. di Messina Dipartimento di Prevenzione, all'A.R.P.A. Sicilia, al Dipartimento regionale di Protezione Civile, alla Polizia Municipale del Comune, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, al locale distaccamento dei Vigili del Fuoco ed al distaccamento del Corpo Forestale Regionale.

INCARICA

Il Comando dei Vigili Urbani e le forze dell'Ordine di fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

I destinatari del provvedimento possono altresì, in caso di gravità ed urgenza, proporre ai sensi dell'art. 21 comma 8 della Legge 06/12/1971 n. 1034, separata istanza al Presidente del T.A.R. per chiedere la disposizione di misure cautelari provvisorie.

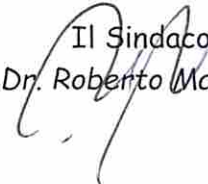
A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore Torre nella qualità di Direttore dei Servizi Ambiente e Protezione Civile.

È obbligo a chiunque spetti osservare la presente e di farla osservare.

Dalla sede comunale, li 21-12-15



Il Sindaco
Dr. Roberto Materia



ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI MESSINA
Via La Farina, is. 105 - 98100 Messina
PEC: arpamessina@pec.arpa.sicilia.it
FAX: 090.3653441

**SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER I SOGGETTI IMPRENDITORIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
DI BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO**

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n 10

1. Anagrafica Denominazione _____ Rappresentante legale _____ Sede legale _____ Comune _____ Provincia _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ n. iscrizione CCIAA _____ n. iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali _____ Categoria _____
2. Autorizzazione Tipologia di autorizzazione _____ Rilasciata da _____ Numero _____ Rilasciata in data _____ Durata _____ Scadenza _____
3. Sede operativa Indirizzo _____ Comune _____

¹⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CATANIA: Via Carlo Ardizzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;

Provincia _____

Coordinate (WGS 84) - N _____ - E _____

Estremi catastali _____

4. Altro _____

Data _____

Firma _____

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI MESSINA
Via La Farina, is. 105 - 98100 Messina
PEC: arpamessina@pec.arpa.sicilia.it
FAX: 090.3653441

SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n. 10

1. Anagrafica del sito

Nome del sito _____
Proprietà _____
Indirizzo _____
Comune _____
Provincia _____
Coordinate (WGS 84) - N _____ - E _____
Estremità catastali _____

2. Tipo di edificio

- a) Scuole di ogni ordine e grado
- b) Ospedali e case di cura
- c) Uffici della pubblica amministrazione
- d) Impianti sportivi
- e) Grande distribuzione commerciale
- f) Istituti penitenziari
- g) Cinema, teatri, sale convegni
- h) Biblioteche
- i) Luoghi di culto
- j) Edifici residenziali
- k) Edifici agricoli e loro pertinenze
- l) Edifici industriali e loro pertinenze

¹⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio; si riportano di seguito i recapiti FAX e PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpacaltanisetta@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di CATANIA: Via Carlo Ardizzone, 35 - 95100 - FAX 095.316789 - PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di ENNA: Via Messina, 106 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpaenna@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di MESSINA: Via La Farina, is. 105 - 98100 - FAX 090.3653441 - PEC arpamessina@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di PALERMO: Via Nairobi, 4 - 90100 - FAX 091.7033345 - PEC arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di RAGUSA: Viale Sicilia, 7 - 97100 - FAX 0932.234722 - PEC arparagusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di SIRACUSA: Via Bufardeci, 22 - 96100 - FAX 0931.754374 - PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it;
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it;

3. Anno di costruzione edificio _____
4. Tipologia dei materiali contenenti amianto ☐ Copertura ☐ Serbatoi ☐ Tubazioni ☐ Altro _____
5. Consistenza ☐ Materiale compatto _____ (quantità in m²) ☐ Materiale friabile _____ (quantità in kg o m³)
6. Presenza di confinamento ☐ SI ☐ NO Note: _____
7. Destinazione d'uso ☐ Pubblica ☐ Privata
8. Accessibilità ☐ SI ☐ NO Note: _____
9. Interventi di bonifica effettuati ☐ Confinamento ☐ Sovracopertura ☐ Rimozione parziale ☐ Altro _____
10. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali) ☐ SI ☐ NO Note: _____
11. Altro _____ _____

Data _____

Firma _____